

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
23AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 23AB.2020/D.00425

DEL 4/5/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Provvedimento di ottemperanza alla Sentenza n. 601 del 10.07.2019 del TAR Basilicata. Parere favorevole con prescrizioni.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”.

VISTA la D.G.R. n. 1279 del 13 settembre 2011, recante “Dirigenti Generali Area Istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti.

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”.

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 227/14”.

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”.

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”.

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”.

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale – Modifiche alla DGR n. 689/15”.

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione Basilicata”.

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”.

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”.

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi.

VISTA la n. 179 del 12 marzo 2020, ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. Affidamento incarichi ad interim” con la quale, *per la temporanea copertura di posti Dirigenziali vacanti presso i Dipartimenti della Giunta*, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del “Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’ing. Giuseppe Galante;

VISTA la Legge n.10 del 20 marzo 2020, recante “Legge di stabilità regionale 2020”.

VISTA la Legge n.11 del 20 marzo 2020, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 di Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997).

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 (e s.m.i.), "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante "Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000".

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l'Intesa del 28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019).

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell'1 settembre 2010 concernente l'aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio "dal progetto Bioitaly al countdown 2010".

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, recante "D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9" e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante "Programma Rete Natura 2000 Basilicata. Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione dell'avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale (ZPS) RN2000 Basilicata".

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell'1 ottobre 2014, recante "Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata".

VISTA la sentenza del TAR Basilicata n. 601 del 10.07.2019 di annullamento del provvedimento regionale emesso con nota n. 52577/23AB del 26.03.2019, inerente al rigetto dell'istanza V.Inc.A. in sanatoria del Comune di Lagonegro (PZ).

RILEVATO che sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, risulta quanto segue:

• **Iter Amministrativo**

1. In data 14/11/2016 con n. prot. 17204 (acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in data 17/11/2016 al n. 178518/23AB) il Comune di Lagonegro ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per i "Lavori di manutenzione e completamento della strada per il Santuario Madonna di Sirino in località *Vurrella* nel Comune di Lagonegro (PZ)", ricadente nei Siti Natura 2000 "**Monte Sirino**" – IT9210200 e "**Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo**" - IT9210271.
2. In data 18/01/2017 l'Ufficio Compatibilità Ambientale, a conclusione del procedimento di Screening di V.Inc.A. (Livello I della V.Inc.A.), ha espresso il parere di competenza sui lavori proposti (provvedimento emesso con nota n. 0007153/23AB del 18/01/2017), rimandando a Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.) gli interventi di progetto che prevedevano l'ampliamento della sede stradale a 5 metri e la successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, avendo valutato che fossero necessari ulteriori approfondimenti per definire gli impatti che i predetti interventi avrebbero potuto avere su habitat e specie di interesse comunitario, considerato che la strada, nel tratto considerato, attraversa un habitat prioritario

[habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)].

3. In data 15/02/2017, con nota n. 2337, acquisita e registrata in data 20/02/2017 al n. 0029110/23AB del protocollo dipartimentale, il Comune di Lagonegro ha prodotto istanza di riesame.
4. In data 3/08/2017, il Comune di Lagonegro, con nota n. 11275, acquisita e registrata in pari data al n. 0126859/23AB del protocollo dipartimentale, ha prodotto l'istanza di V.Inc.A. Appropriata, corredata da una serie di elaborati dai quali si è desunto che una parte dei lavori per i quali si chiedeva il parere erano già stati eseguiti; la circostanza è stata confermata anche a seguito di ripetute interlocuzioni con i rappresentanti del Comune di Lagonegro.
5. In data 10/10/2017, con nota n. 0159281/23AB, l'U.C.A. ha chiesto il Parere dell'Ente Parco Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) poiché l'area d'intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale.
6. L'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, con nota n. 0004989 del 16/10/2017, acquisita e registrata in pari data al n. 0162994/23AB, ha espresso parere favorevole al proseguimento del procedimento di V.Inc.A. nel rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

a) *gli interventi devono garantire una bassa incidenza sulle componenti biotiche ed abiotiche:*

- *per la componente atmosferica: nessun rilascio di sostanze nell'aria da polveri ed aerosol;*
- *nessun disturbo dell'ambiente idrico da prelievo o aggiunta di acqua e/o smaltimento di affluenti nell'acqua;*
- *per la componente suolo e sottosuolo: assenza di disturbi fisici dell'ambiente geologico da addizione/ sottrazione di terreno;*
- *per componente rumore e vibrazione: garantire limitata criticità per flora e fauna,*
- *per componente flora, fauna e vegetazione: limitata incidenza per le specie vegetali interessate; garantire nessuna frammentazione di habitat e/o interruzione di corridoi ecologici;*

b) *per il segmento viario, garantire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico.*

7. In data 26/03/2019, con nota n. 0052577/23AB, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha rigettato l'istanza del Comune di Lagonegro in ragione del fatto che la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della Direttiva Habitat, è basata sui principi di "Prevenzione" e "Precauzione" e nella normativa vigente per la V.Inc.A. non è previsto l'adozione di provvedimenti in sanatoria.
8. Il Comune di Lagonegro, con nota 0005833 del 4/04/2019, acquisita e registrata in pari data al n. 0059511/23AB ha prodotto la richiesta di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.
9. In data 27/05/2019 il Comune di Lagonegro ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con richiesta di sospensione per l'annullamento del provvedimento di archiviazione di cui alla nota n. 0052577/23AB del 26/03/2019.
10. In data 4/06/2019, con nota n. 94230/18AA, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso al Dipartimento Ambiente ed Energia il ricorso di cui al punto precedente con richiesta di relazionare in merito al contenzioso in atto.
11. In data 6/06/2019, con nota n. 0096130/23A2, la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ha trasmesso all'U.C.A. la nota di cui al punto precedente.
12. In data 28/06/2019, con nota n. 0110646/23AB, l'U.C.A. ha riscontrato alla nota della Direzione Generale di cui al punto precedente.
13. In data 23/07/2019, con nota n. 0011408, acquisita e registrata in pari data al n. 0124553/23AB del protocollo dipartimentale, il Comune di Lagonegro ha trasmesso la sentenza n. 601 del 10/07/2019 (n. 00273/2019 REG. RIC.), con cui il TAR Basilicata ha accolto l'istanza del ricorrente ed ha disposto l'annullamento del provvedimento regionale di cui alla nota n. 0052577/23AB del 26/03/2019 ed il conseguente "obbligo per la Regione Basilicata di esaminare nel merito l'istanza di valutazione di incidenza ambientale presentata dal Comune di Lagonegro".
14. In data 14/11/2019, con nota n. 0190156/23AB, l'U.C.A., dovendo procedere ad una valutazione postuma delle opere e degli interventi eseguiti e avendo necessità di acquisire informazioni utili ad esperire una valutazione di merito in ordine ad eventuali impatti, ha chiesto al Comune di Lagonegro chiarimenti e integrazioni documentali.
15. In data 11/02/2020, con nota n. 0002256, acquisita e registrata in data 12/02/2020 al n. 0025313/23AB del protocollo dipartimentale, ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota di cui al punto precedente.

- **Contesto ambientale ed interventi eseguiti**

Per maggiore chiarezza e completezza si riporta sinteticamente il contenuto delle relazioni tecniche che si sono susseguite nel tempo, a partire dall'istanza di Screening di V.Inc.A. del 17/11/2016 n. 0178518/23AB e che, per la presenza di informazioni non sempre coerenti, non ha facilitato una chiara acquisizione degli elementi di valutazione.

1. Nella relazione tecnica allegata alla richiesta di parere di Screening di V.Inc.A. si legge che il tratto di strada su cui si interviene, compreso fra le quote 1.673,27 e 1.730,26 metri s.l.m., compreso fra le progressive 2.694,96 e 3.484,31, è ubicato sul contrafforte N.O. del monte "Vurrella", elemento del gruppo montuoso del monte Sirino. L'intervento riguarda una pista esistente con giacitura N.E - S.O., carrabile per veicoli industriali o veicoli a doppia trazione. La strada sterrata ha uno sviluppo di 7 Km, tra il Valico di Niella, a quota 1.330,00 metri s.l.m. (punto di innesto sulla Strada Comunale per il Lago Laudemio) ed il Santuario della Madonna di Sirino, a quota 1.907,74 metri s.l.m.

La strada, nel tratto considerato, ha una larghezza quasi uniforme e fondo regolare, con presenza di incisioni più o meno profonde, dovute al ruscellamento delle acque superficiali meteoriche; le scarpate sono regolari, poco profonde e con pendenze compatibili con l'angolo di attrito naturale del terreno e, pertanto, bisognevoli solo di sistemazione superficiale e dell'inserimento di una zanella.

L'obiettivo dichiarato è quello di permettere una migliore fruibilità, la regimazione delle acque meteoriche e di ridurre i costi di manutenzione della pista.

L'intervento rappresenta la prosecuzione di quello già realizzato alle quote inferiori, sia per le opere da realizzare che per le tecniche costruttive da adottare. Nel progetto, si legge che, al fine di minimizzare gli impatti, si sono evitate modifiche del tracciato, risagomatura ed ampliamento della sede stradale, modifica delle livellette della strada, consistenti movimenti di terra, danneggiamento della coltre superficiale delle scarpate e del pendio, realizzazione di opere d'arte importanti.

Nella relazione paesistico ambientale, ricompresa nella documentazione allegata dal proponente, a pagina 2, ultime 2 righe, è però scritto: *"Il progetto prevede un insieme di interventi necessari a rendere la pista carrabile con sicurezza a tutti i tipi di veicoli, uniformando la larghezza della carreggiata a m 5,00 compresa la cunetta, con slarghi in corrispondenza del tratto iniziale e nei due tornanti, migliorando il regime delle acque meteoriche inserendo zanelle o piccoli muretti lungo il tracciato, ove necessari"*. **Detta frase è stata letta con l'ovvio significato che la pista non era caratterizzata da una larghezza uniforme e che la si intendesse rendere, con l'intervento, a larghezza uniforme di 5 metri.**

Le opere che si intendono realizzare consistono nella pavimentazione della pista per una lunghezza complessiva di 519,35 metri, nella manutenzione della barriera legno-acciaio (nel tratto eseguito negli anni precedenti) e nella realizzazione della zanella fino alla zona asfaltata, al fine di regimare le acque superficiali e di evitare la caduta nella sede stradale del materiale detritico dovuto allo scioglimento della neve e all'azione delle violente piogge invernali (pagina 3 della Relazione paesistico ambientale). In corrispondenza dei due tornanti, caratterizzati da elevata pendenza, è previsto l'inserimento di opere di sostegno dell'altezza di circa un metro, realizzate con muratura in pietrame a faccia vista della stessa natura del materiale calcareo affiorante. Tra i picchetti 14 e 15, è previsto l'inserimento di una caditoia e di un attraversamento con un tubo di cemento presso-vibrato per il convogliamento delle acque di raccolta verso un impluvio naturale del terreno. La pavimentazione della strada, successivamente alla regolarizzazione del fondo stradale, sarà realizzata con uno strato di base in conglomerato bituminoso ed uno strato superficiale tipo binder, con funzione di tappeto di usura.

Nella relazione si legge che la strada è percorsa principalmente nel periodo estivo (giugno-settembre) dai pellegrini che si recano al santuario della Madonna del Sirino.

Nella stessa relazione, quando si prendono in considerazione gli eventuali effetti degli interventi sulle componenti ambientali, a proposito della componente "Vegetazione, flora, fauna ed elementi ecosistemici" è testualmente scritto: *"le opere da eseguire non andranno a modificare l'ambiente già segnato dalla presenza di opere realizzate, caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di pascolo di alta quota già antropizzato dalla presenza di bovini podolici che utilizzano l'intero comprensorio per il pascolo allo stato brado per oltre la metà dell'anno solare"* (pagina 8) e, successivamente *"non essendovi presenza di particolari essenze naturali né aree boscate ed in particolare nella zona di intervento è presente solo un pascolo di alta quota caratterizzato da elementi poveri e modesto sviluppo a causa del limitato strato di terreno vegetale di copertura che non sarà alterato in quanto l'intervento è destinato alla sola pista esistente senza modifiche"*

sostanziali delle scarpate” (pagina 9) (nella relazione si trascura che il cosiddetto pascolo sia un habitat prioritario).

L'Ufficio Compatibilità Ambientale, a conclusione dello Screening di V.Inc.A., sulla base della documentazione prodotta dal proponente e delle informazioni nella disponibilità della Regione Basilicata sul Sito Natura 2000 “IT9210200” e, con nota n. 0007153/23AB del 18/01/2017, emette il Parere di Screening V.Inc.A., valutando positivamente alcuni degli interventi e rimandando a valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.) l'intervento di allargamento della sede stradale a 5 metri e la pavimentazione con conglomerato bituminoso e binder, ritenendo che detti interventi potessero modificare le caratteristiche di deflusso idrico della sede stradale e che questo potesse determinare effetti significativi sull'Habitat prioritario 6210* (*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo – Festuco-brometalia – *Stupenda fioritura di orchidee*), anche in relazione alle precipitazioni, sempre più irregolari per frequenza ed intensità, a causa dei cambiamenti climatici in corso.

2. Nella relazione allegata all'istanza di riesame del Parere di Screening sopra citato, sostanzialmente simile a quella di Screening, a proposito della larghezza della carreggiata e del proposito di uniformarla a 5 metri sul tutto il percorso in intervento, si legge (pagina 2, paragrafo 2.) che *“In fase di rilievo, nella misura della larghezza della carreggiata, si è considerata la sola pista effettivamente carrabile (...) riscontrando una larghezza della pista sempre compresa fra i m 4,60 e 5,00 senza tener conto della parte della carreggiata occupata dall'accumulo di materiale caduto durante il periodo invernale ai piedi delle scarpate”*. Per quanto concerne la pavimentazione, viene nuovamente fatta una descrizione della pista e dei motivi per i quali si intende realizzare l'intervento ma non si fa nessun riferimento alla richiesta fatta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ovvero **verificare le interferenze di detti interventi in termini quali-quantitativi con l'habitat prioritario 6210 (*)**.
3. La relazione di incidenza ambientale prodotta con l'istanza di V.Inc.A. appropriata del 3/08/2017 non si discosta dai contenuti riassunti in precedenza se non per la parte che riguarda la variante di progetto determinatasi a seguito dell'offerta migliorativa della ditta aggiudicataria dei lavori e consistente nelle seguenti opere aggiuntive:
 - a. prosecuzione dell'intervento di pavimentazione, nel tratto a monte di quello in progetto, per uno sviluppo di 200,00 metri, completo di zanella ed arginello in pietra locale;
 - b. Aggiunta nel pacchetto stradale di uno strato di fondazione dello spessore medio di circa 15 centimetri, in misto stabilizzato con legante naturale;
 - c. Rinforzo della pavimentazione stradale con una rete in acciaio per aumentare la durabilità e la sicurezza della strada;
 - d. Rivestimento con pietra locale del cordolo della zanella;
 - e. Prolungamento di 100,00 metri della barriera di sicurezza in legno-acciaio in aggiunta a quelli previsti in progetto;
 - f. Trattamento delle opere in legno con impregnante.

La lunghezza totale del tratto di strada oggetto di intervento è divenuta, pertanto, di 719,53, dalla quota di 1.686,37 metri alla quota finale di m 1.764,31 metri, tra le progressive 2.694,96 e 3.684,31.

Nella relazione di incidenza, a pagina 7, nel paragrafo relativo alla regimazione delle acque, si riporta che la larghezza totale della strada comprensiva di cunetta, a completamento dell'intervento, è di 5 metri, pari a quella della pista esistente.

Dalla tavola di progetto n. 5.5 (Sezioni trasversali), allegata all'istanza predetta, risulta che larghezza stradale di progetto, comprensiva di zanella ed arginello, varia lungo le sezioni, da 5,20 a 5,60 metri, escludendo i tornanti la cui larghezza supera i 6 metri.

4. In considerazione del fatto che le informazioni fornite negli elaborati di progetto, allegati sia all'istanza di Screening che di Valutazione Appropriata, oltre ad essere insufficienti, presentavano evidenti contraddizioni relativamente alla larghezza della strada, all'analisi degli impatti, alle caratteristiche ambientali e alla frequentazione antropica e che, a seguito della Sentenza n. 601 del 10/07/2019 del TAR Basilicata, l'Ufficio Compatibilità Ambientale doveva procedere ad una valutazione postuma delle opere e degli interventi eseguiti e si trovava nella necessità di acquisire informazioni utili ad esperire una valutazione di merito in ordine ad eventuali impatti, ha chiesto al Proponente (nota n. 0190156/23AB 14/11/2019) di produrre

documentazione integrativa circa lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori, il Piano di manutenzione della strada, la Relazione per la valutazione di incidenza che evidenziasse l'assenza di "incidenze significative" su habitat e specie di interesse comunitario (sia in fase di cantiere che di esercizio della infrastruttura) e di chiarire i seguenti aspetti in ordine alle opere eseguite ovvero:

- a) Se, e in che misura, fosse venuto a modificarsi il coefficiente di deflusso superficiale della sede stradale a seguito della realizzazione della pavimentazione o, viceversa, il coefficiente di permeabilità;
 - b) Se, per il dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque incidenti (cunette, caditoia e attraversamento), si fosse fatto riferimento ad una definita "Pioggia o ietogramma di progetto", dedotto sulla base dei dati pluviometrici dell'area oggetto di valutazione;
 - c) Quale fosse la differenza tra i costi annuali di manutenzione della strada sterrata e quelli della strada pavimentata.
5. Con la nota n. 0002256 dell'11.02.2020, il Comune di Lagonegro riscontra alla richiesta dell'Autorità Ambientale trasmettendo lo studio per la valutazione di Incidenza (SIA) rivisto alla luce delle richieste dell'Ufficio C.A., i cui contenuti sono riassumibili come di seguito.

Per quanto concerne i lavori di pavimentazione, rispetto alla progettazione originaria, è stato ridotto lo spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso e, date le buone caratteristiche del fondo stradale, è stato escluso l'inserimento della rete in acciaio Reflex, a vantaggio dei tratti da proteggere con barriere di sicurezza in legno-acciaio o con staccionate, poiché il tratto oggetto di intervento è in forte pendenza.

Per quanto riguarda la larghezza stradale, si ribadisce che la strada è larga, mediamente, 4,50 metri più la zanella, del tipo alla francese, di 0,50 metri e che, a seguito della pavimentazione e delle opere di regimazione idraulica, la stessa sarà percorribile con tutti i mezzi di trasporto, in ogni periodo dell'anno, con riduzione dei tempi di percorrenza.

Nell'analisi degli eventuali impatti si evidenzia che:

1. Con riguardo alla regimazione idrica, lo smaltimento delle acque meteoriche avviene tramite cunette in calcestruzzo confluenti in linee di impluvio naturali, larghe 50 centimetri, dimensionate per una portata massima di 50 l/s, molto superiore a quella massima calcolata per l'area, di 9.03 l/s; dato l'andamento longitudinale della strada, è stato necessario realizzare un solo attraversamento, alla sezione 44, rappresentato da una caditoia in c.a. ed un tubo il cls presso-vibrato.
2. Per il contenimento delle scarpate, nei punti a maggiore pendenza, saranno realizzate delle graticciate in legno per evitare che l'azione di ruscellamento delle acque meteoriche possa trasportare materiale detritico sulla strada stessa. Non è necessario effettuare piantumazioni per migliorare la stabilità del pendio perché, pur essendo in presenza di pendenze elevate (40%), dal punto di vista geologico, si tratta di versanti stabili.
3. L'intervento ha interessato un'area modesta se paragonata all'estensione della ZSC e della ZPS. La superficie occupata dalla strada è trascurabile rispetto all'estensione degli habitat interessati. L'area di cantiere è stata contenuta all'interno del vecchio tracciato stradale e non ha invaso, danneggiato o frammentato la restante parte degli habitat 9210* e 6210* (pagina 18 della relazione di incidenza del 2020). Le aree esterne al tracciato stradale non sono state interessate da accumulo di materiale di cantiere o da movimenti di terra.
4. Gli unici impatti diretti, sulla componente faunistica, nella fase di cantiere sono imputabili al disturbo visivo e acustico, per i quali si è provveduto ad utilizzare tutte le misure necessarie per ridurli al minimo sia come intensità che come ore totali di esposizione.
5. Non sono da evidenziare impatti sulla vegetazione, sia diretti che indiretti, perché l'area di cantiere è coincisa con il tracciato stradale e non ha provocato cambiamenti a carico dei habitat 9210* e 6210*, anche perché "*la strada risulta essere trafficata ed utilizzata quotidianamente e per gran parte dell'anno*" (pagina 19 del SIA 2020) (nelle relazioni precedenti era stato scritto che veniva utilizzata nei mesi estivi dai pellegrini per raggiungere il santuario).
6. I lavori effettuati non hanno comportato significativi movimenti di terra, eccetto quelli legati alla regolarizzazione della carreggiata ed all'asportazione del materiale caduto sulla strada;
7. **Lo studio per la valutazione di incidenza, infine, attesta, nelle conclusioni, che dall'intervento non sono derivati impatti di qualsivoglia natura, sia sulle componenti biotiche che abiotiche dell'area**

interessata. Le uniche forme di disturbo sono quelle attribuibili alle fasi di cantiere e consistenti in un incremento del rumore e delle vibrazioni, in ordine alle quali si provveduto ad adottare gli opportuni accorgimenti tali da minimizzarne gli effetti.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti dall'Ufficio Compatibilità Ambientale circa:

- 1 La variazione del coefficiente di deflusso superficiale a seguito della pavimentazione: in relazione viene assegnato un coefficiente di deflusso pari a 0,90 l/s alla sede stradale pavimentata, non sono specificati i criteri con i quali è stato definito tale valore e non si specifica se tale coefficiente sia variato rispetto alla situazione di partenza.
- 2 I costi di manutenzione: in relazione viene attestato che per la manutenzione della strada asfaltata è necessaria solo la rimozione delle pietre portate sulla strada durante il periodo invernale, con un costo presumibile di circa di 400,00 €/anno (due giornate di operaio più il costo del mezzo di trasporto); mentre gli oneri di manutenzione della strada sterrata, definiti sulla base di un computo metrico, sono notevolmente più elevati (poco meno di 10.000 €), data la necessità di provvedere alla regolarizzazione della pista con escavatore e alla ricarica con materiale arido proveniente da cava (**si rileva che anche nel secondo caso si tratta di una stima e non di costi certificati**).
- 3 Il dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque incidenti: si attesta che la portata massima che può smaltire la cunetta è pari a 50 l/s, molto superiore a quella massima da smaltire per il sito pari a 9.03 l/s (a questo proposito si rileva che gli argomenti del paragrafo "Dati Pluviometrici" non sono trattati con chiarezza in ordine alla definizione di alcuni parametri e alla conseguente attribuzione dei valori (a titolo di esempio non si è compreso cosa sia il "valore di punta della pioggia oraria massima" e in che modo sia stato attribuito ad esso un valore pari a 4).

• **Esito istruttorio**

Sulla base di quanto illustrato al paragrafo precedente, a conclusione dell'istruttoria, si rappresentano le seguenti considerazioni.

1. La valutazione, contenuta nel Parere di Screening di V.Inc.A. di cui alla nota n. 0007153/23AB del 18/01/2017, di rimandare a Valutazione Appropriata le attività di ampliamento della sede stradale e di pavimentazione, era scaturita, come si è avuto modo di precisare più di una volta, dal fatto che, nel tratto considerato, la strada attraversa un habitat prioritario [habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)]. Andava, pertanto, verificato opportunamente che:
 - a. L'azione di uniformare la larghezza della sede stradale non comportasse la distruzione di porzioni dell'habitat prioritario.
 - b. Eventuali modifiche nel coefficiente di deflusso della sede stradale, a seguito della pavimentazione, non potessero tradursi indirettamente nel deterioramento o nella riduzione dell'habitat prioritario per l'azione erosiva delle acque di ruscellamento provenienti dalla sede stradale, qualora il sistema di smaltimento non fosse stato adeguatamente dimensionato.
2. A posteriori (ovvero ad opere eseguite), non è concretamente possibile accertare lo stato dei luoghi nella fase antecedente ai lavori, sia per quanto riguarda la larghezza originaria della strada, sia per quanto riguarda la sua percorribilità e sia per quanto riguarda la distribuzione dell'habitat 6210* ai margini della strada stessa, lungo tutto il tratto considerato; altrettanto impossibile è condurre verifiche sui possibili impatti di cantiere, trattandosi di una fase conclusa.
3. Ai sensi del DPR n. 357/1997 è possibile chiedere una sola volta integrazioni, quand'anche queste ultime dovessero risultare insufficienti.
4. Il parere di competenza viene reso, pertanto, sulla base della documentazione agli atti e di quanto in essa attestato, dal progettista e dal proponente. Nella documentazione di progetto, in particolare in quella trasmessa con nota n. 0002256 dell'11.02.2020, viene attestato che la larghezza della strada non ha subito modifiche in conseguenza dei lavori e che, dagli stessi, non sono derivati impatti di qualsivoglia natura, sia sulle componenti biotiche che abiotiche dell'area interessata. Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è stato dimensionato per assorbire agevolmente gli eventi di massima, tale da non costituire pregiudizio per la conservazione dell'habitat interessato. Le uniche forme di disturbo sono quelle attribuibili alle fasi di cantiere

e consistenti in un incremento del rumore e delle vibrazioni, in ordine alle quali si provveduto, durante l'esecuzione dei lavori, ad adottare gli opportuni accorgimenti tali da minimizzarne gli effetti.

5. Esaminate le altre fonti di informazione nella disponibilità dell'Ufficio Compatibilità Ambientale ovvero le Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 e gli obiettivi specifici ad esse collegati, il Data Base e i Formulari Standard relativi ai Siti Natura 2000 "**Monte Sirino**" – IT9210200 e "**Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo**" - IT9210271 , la cartografia tematica disponibile sul portale cartografico della Regione Basilicata, si ritiene azione ragionevole (a fronte dell'impossibilità di valutare a posteriori eventuali impatti significativi) prendere atto delle opere eseguite, dell'attuale assetto dell'infrastruttura e di quanto attestato dal proponente, principalmente perché l'ipotesi di un eventuale ripristino dello *status quo ante* non appare percorribile, per il carattere oneroso dell'azione, soprattutto in termini ambientali, considerato che si andrebbe nuovamente ad interessare l'habitat prioritario con attività di disturbo non favorevoli alla sua conservazione.

È necessario, invece, monitorare e garantire nel tempo la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque superficiali intercettate dalla strada, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento selvaggio a carico dell'habitat 6210*.

Si propone, pertanto, di chiudere favorevolmente il procedimento di V.Inc.A. appropriata con la prescrizione di fornire all'Autorità Ambientale, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sullo stato di manutenzione del tratto di strada oggetto di intervento, comprensivo delle opere d'arte, corredata da un allegato fotografico georiferito e relativo all'intero percorso.

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e le attività di progetto vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.).

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento con le specie e gli habitat del Sito interessato,

DETERMINA

DI CONCLUDERE favorevolmente il procedimento di Valutazione Appropriata (livello II della Valutazione di Incidenza Ambientale), "in sanatoria", relativamente ai "*Lavori di manutenzione e completamento della strada per il Santuario Madonna di Sirino in località Vurrella nel Comune di Lagonegro (PZ)*" ricadente nei Siti Natura 2000 "**Monte Sirino**" – IT9210200 e "**Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo**" – IT9210271, con la prescrizione di fornire all'Autorità Ambientale, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sullo stato di manutenzione del tratto di strada oggetto di intervento, comprensivo delle opere d'arte, corredata da un allegato fotografico georiferito e relativo all'intero percorso.

DI PORRE in capo al proponente l'obbligo di:

1. **Versare** gli oneri istruttori, da determinare in base a quanto previsto al punto 4, lett. a) dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 147/2019, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario in favore della Regione Basilicata – Servizio Tesoreria, radicato presso la Banca Popolare di Bari – Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994 – Causale: pagamento oneri istruttori V.Inc.A. Appropriata relativamente ai "*Lavori di manutenzione e completamento della strada per il Santuario Madonna di Sirino in località Vurrella nel Comune di Lagonegro (PZ)*".
2. **Trasmettere** all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di cui sopra unitamente ai moduli, debitamente compilati, N1 ed N2 di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 147/2019.

DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento con le specie e gli habitat del Sito interessato.

DI SPECIFICARE che, in coerenza con le vigenti Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A., il summenzionato parere è valido 5 anni.

DI PORRE in capo al Proponente l'obbligo di presentare all'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale, per la preventiva Valutazione d'Incidenza, ogni eventuale Variante sostanziale al Progetto valutato.

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Proponente, al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, all'Ufficio Regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall'art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto di Moliterno.

L'ISTRUTTORE **Lidia Consiglio** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Gerardo Troiano** _____

IL DIRIGENTE **Giuseppe Galante** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Provvedimento di ottemperanza alla Sentenza n. 601 del 10.07.2019 del TAR Basilicata. Parere favorevole con prescrizioni.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **05/05/2020**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Michele Busciolano**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>